



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale*

per il tramite dell'Ufficio di Bilancio

R O M A

RILIEVO

Oggetto: DPCM del 21 settembre 2020 (prot. CdC n. 42827 del 29 settembre 2020).
Modifiche al DPCM 8 gennaio 2018 recante disposizioni applicative per il
funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche e
audiovisive di cui all'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Con il provvedimento in oggetto, vengono apportate modifiche al DPCM 8
gennaio 2018 recante disposizioni applicative per il funzionamento del Registro pubblico
delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'art. 32 della legge 14 novembre 2016,
n. 220.

L'art. 2, comma 1, lett a), del provvedimento modifica l'art. 3, comma 1, del
DPCM 8 gennaio 2018, prevedendo, per la tenuta del Registro, l'avvalimento dell'Istituto
Luce-Cinecittà s.r.l.

Ancorché venga mantenuta l'espressa previsione che il Registro è tenuto dalla
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, occorre al riguardo una relazione tecnico-finanziaria che dia conto del rispetto
dell'art. 32, comma 1, della legge n. 220 del 2016, il quale prevede che il Registro è istituito
presso il Ministero "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Si tratta di profili
che occorre chiarire, tenuto conto anche degli elementi che si ricavano dall'atto di
indirizzo del 30 marzo 2020, emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo, concernente gli obiettivi strategici della società a responsabilità limitata "Istituto



CORTE DEI CONTI

Luce -Cinecittà”, con il quale è stato assegnato alla Società il supporto alla Direzione generale Cinema e audiovisivo nella implementazione e tenuta del registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, attraverso la realizzazione di un portale telematico e la dematerializzazione di tutta la documentazione afferente il Pubblico Registro Cinematografico presso la SIAE. Va, in particolare, specificato se l'avvalimento dell'Istituto Luce per la tenuta del Registro di cui all'art. 32 della legge n. 220 del 2016 comporti o meno risorse umane, strumentali e finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste per la realizzazione di un portale telematico e la dematerializzazione di tutta la documentazione afferente il Pubblico Registro Cinematografico presso la SIAE.

Occorre, poi, esplicitare le ragioni per cui con l'art. 2 del presente provvedimento si sia inteso modificare l'art. 3, comma 2, lett. a) del DPCM 8 gennaio 2018, sostituendo alle parole *“dell'attribuzione”* le seguenti: *“mediante verifica degli atti di attribuzione”*, tenuto conto che l'art. 32, comma 3, lett. a), della legge n. 220 del 2016 prevede, tra le finalità del Registro, quella di assicurare *“la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria”*, con ciò facendo intendere la norma che l'iscrizione dell'opera nel Registro realizza una pubblicità dichiarativa presuntiva tale da rendere opponibile dinanzi ai terzi, fino a prova contraria, l'attribuzione dell'opera e non l'atto di attribuzione. Si tratta di un profilo, quello della natura della pubblicità conseguente all'iscrizione dell'opera per le finalità di cui all'art. 32, comma 3, lett. a), della legge, emerso anche in occasione dell'adozione del DPCM 8 gennaio 2018 (si veda al riguardo la nota del MISE del 7 settembre 2017), considerato che il comma 2 dell'art. 32 della medesima legge richiama espressamente gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai casi delle opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea, le quali in tal caso sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro. Stesse considerazioni valgono per l'art. 6 del presente provvedimento, che riformula l'art. 7 del DPCM 8 gennaio 2018, prevedendo che l'iscrizione nel Registro abbia l'effetto di assicurare la pubblicità e l'opponibilità a terzi sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge n. 220 del 2016, dell'esistenza dell'opera cinematografica ed audiovisiva *“mediante verifica dei relativi atti di attribuzione agli autori e ai produttori”*. Analogamente occorrono elementi di chiarimento sulle modifiche recate all'art. 4 del DPCM 8 gennaio 2018 soprattutto sulla distinzione nelle finalità tra iscrizioni obbligatorie (evidentemente in funzione della realizzazione degli effetti di pubblicità notizia di cui al comma 2 dell'art. 32 della legge n. 220 del 2016 e non, come enunciato, di quella dichiarativa di cui all'art. 32, comma 3, lett. a), della medesima legge) ed iscrizioni facoltative (queste evidentemente in funzione della realizzazione degli effetti della sola pubblicità dichiarativa).

Occorrono, infine, chiarimenti sulle ragioni per le quali nel novellato testo dell'art. 5 del DPCM 8 gennaio 2018, risultante dalle modifiche recate dall'art. 4, comma 1, lett. a), del provvedimento in oggetto, venga riservata esclusivamente al *“produttore o all'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che esercita l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento*



CORTE DEI CONTI

economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633” l'onere o la facoltà di richiedere l'iscrizione delle medesime opere nel Registro. Si tratta di un profilo di rilievo, giacché risulterebbe in tal modo preclusa tale attività per gli autori o i titolari dei diritti diversi dal produttore, invece consentiti dall'art. 32, comma 4, della legge n. 220 del 2016.

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato

Cons. Sonia Martelli



CORTE DEI CONTI



3967

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0028084 P-4.8.3.7
del 30/11/2020



30757365

Alla Corte dei conti
Ufficio di controllo di legittimità sugli
atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri del Ministero della giustizia e
del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro
di regolarità amministrativo-contabile
c.a. cons. Anna Lucia Esposito
Per interoperabilità

e, p.c.,

Al Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo
Ufficio di Gabinetto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero dello sviluppo economico
Ufficio di Gabinetto
gabinetto@pec.mise.gov.it

OGGETTO: DPCM 21 settembre 2020, concernente modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, recante
disposizioni applicative per il funzionamento del Registro Pubblico
delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'articolo 32 della
legge 14 novembre 2016, n. 220. Rilievo della Corte dei conti.
Trasmissioni elementi informativi.

Si fa riferimento al rilievo di codesta Corte dei conti in data 30 ottobre 2020, con il
quale sono stati chiesti chiarimenti in merito al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 settembre 2020, concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 gennaio 2018, recante disposizioni applicative per il funzionamento del
Registro Pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'articolo 32 della
legge 14 novembre 2016, n. 220.

Al riguardo, il Capo di Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il
turismo, ha trasmesso con nota prot. n. 30511 del 24 novembre 2020, gli elementi
informativi forniti dell'Ufficio legislativo del medesimo Dicastero, condivisi con il Ministero
dello sviluppo economico, che si inoltrano a codesta Corte dei conti in riscontro al rilievo
formulato.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(cons. Maria Barilà)



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO DI GABINETTO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per il coordinamento
amministrativo

E, p.c.,

Al Ministero dello sviluppo economico –
Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio legislativo

Alla Direzione generale Cinema e
audiovisivo

Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, recante disposizioni applicative per il funzionamento del Registro Pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220 – Risposta ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti.

In riscontro alla nota di codesto Dipartimento prot. n. 24422 del 2 novembre u.s., si trasmette la nota dell'Ufficio legislativo contenente gli elementi informativi a seguito delle osservazioni della Corte dei conti sul provvedimento in oggetto.

IL CAPO DI GABINETTO
prof. Lorenzo Casini

Firmato digitalmente da

LORENZO CASINI

CN = CASINI
LORENZO
O = MIBACT
C = IT



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Capo di Gabinetto

SEDE

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, recante disposizioni applicative per il funzionamento del Registro Pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220 – Risposta ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, Ufficio di controllo sugli atti

In riscontro alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo prot. n. 24422 del 2 novembre 2020, sentito il Ministero dello sviluppo economico e acquisite le valutazioni della competente Direzione generale Cinema e audiovisivo, si espongono i seguenti elementi illustrativi in relazione ai rilievi formulati dalla Corte dei conti in merito al decreto in oggetto.

A) Con riferimento alla richiesta relazione tecnico-finanziaria che dia conto del rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 32, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che il registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive sia istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si assicura che, con l'introduzione della previsione che il Registro sia tenuto dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo avvalendosi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di Istituto Luce-Cinecittà s.r.l., non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo emani, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società Istituto Luce Cinecittà s.r.l.

Il successivo comma 10 del medesimo articolo 14 prevede che Istituto Luce Cinecittà presenti al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo una proposta di programma coerente con gli obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.

Al riguardo, si precisa, inoltre, che l'articolo 27, comma 3, lettera a), della citata legge n. 220 del 2016 stabilisce che, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo provvede altresì alle finalità di cui al citato articolo 14, comma 10, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, inerente alle risorse da assegnare all'Istituto Luce Cinecittà per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC).



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Nell'atto di indirizzo del 30 marzo 2020, fra gli obiettivi strategici assegnati alla Società, rientra anche il supporto alla Direzione generale Cinema e audiovisivo nella implementazione e nella tenuta del registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'articolo 32 della legge n. 220 del 2016, attraverso la realizzazione di un Portale telematico e la dematerializzazione di tutta la documentazione afferente al PRC presso la SIAE, in linea con le previsioni già contenute nel d.P.C.M. 8 gennaio 2018 e mantenute dal nuovo d.P.C.M. che prevedono che il registro sia tenuto con sistemi informatizzati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In buona sostanza, sulla base dell'ultimo atto di indirizzo citato, Istituto Luce Cinecittà ha presentato il programma annuale di attività coerente con gli obiettivi strategici contenuti nell'atto di indirizzo. Tale programma è stato approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo che, con decreto ministeriale 22 aprile 2020, recante "*Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2020*", all'articolo 4, comma 1, lett. g), ha destinato 23 milioni alla realizzazione del programma annuale, ai sensi del citato articolo 14, comma 10, del D.L. n. 98/2011.

Il contributo annuale, ex articolo 27 della citata legge n. 220/2016, è assegnato indistintamente per tutte le attività rientranti nel programma, tra le quali è ricompresa l'attività di supporto nella tenuta e nella implementazione del Pubblico registro.

Si assicura, pertanto, che l'avvalimento di Istituto Luce Cinecittà nella tenuta del registro non comporta nuovi o maggiori oneri per il Ministero.

B) In relazione alla richiesta di esplicitare le ragioni per cui con l'art. 2 si è inteso modificare l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.P.C.M. 8 gennaio 2018, sostituendo alle parole "*dell'attribuzione*" le seguenti: "*mediante verifica degli atti di attribuzione*", si precisa quanto segue.

Come noto, l'art. 32, comma 3, lett. a), della legge n. 220/2016, prevede che "*Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate: la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive*".

Il primo periodo della citata disposizione, secondo cui l'iscrizione al Registro Pubblico realizza una pubblicità dichiarativa volta a rendere opponibile a terzi l'attribuzione dell'opera sino a prova contraria, va letto e interpretato in raccordo con il secondo periodo, nel quale si enucleano le tipologie di atti da annotare nel registro, vale a dire "*tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive*". Si precisa, inoltre, che l'Allegato 2 al d.P.C.M. 8 gennaio 2018 elenca le tipologie di atti soggetti a trascrizione nel Registro.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Con siffatta previsione, il legislatore ha inteso affidare alla Direzione generale Cinema e audiovisivo il compito di verificare l'accertamento della corrispondenza dell'atto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla medesima legge.

Ciò significa che non ci si può limitare a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma che si deve, altresì, procedere alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione.

La verifica, inoltre, sarà condotta anche in base alla ricostruzione della catena dei diritti relativi alle opere e agli atti iscritti nel Registro a far data dal 1° gennaio 2017. Tale controllo è stato, peraltro, esplicitato all'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del testo novellato, laddove si prevede che *“Per le opere di cui all'art. 5, comma 1, la DG cinema e audiovisivo verifica altresì la regolarità e la continuità dei trasferimenti dei diritti”*. Tale *modus operandi* consentirà di garantire la corretta continuità delle trascrizioni dal vecchio al nuovo Registro e mira a prevenire incertezze sulla titolarità dei diritti.

Invero, diversamente opinando, verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del Registro Pubblico, in quanto ci si esporrebbe alla possibilità di iscrizioni tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità e alla validità delle informazioni contenute nel Registro stesso.

Le medesime precisazioni valgono in relazione all'art. 6 del decreto in esame, laddove, nel riformulare l'art. 7 del d.P.C.M. 8 gennaio 2018, si ribadisce che l'iscrizione nel registro *“ha l'effetto di assicurare la pubblicità e l'opponibilità a terzi sino a prova contraria [...] mediante verifica dei relativi atti di attribuzione agli autori e ai produttori”*.

Pertanto, la modifica *de qua* appare maggiormente conforme al dettato normativo e alle connesse esigenze di certezza sulla titolarità dei diritti, non potendo l'attribuzione di un diritto sull'opera cinematografica e audiovisiva prescindere dalla verifica dell'atto di attribuzione stessa ai fini dell'iscrizione nel Registro.

C) Quanto all'articolo 3, che ha recato modifiche all'art. 4 del d.P.C.M. 8 gennaio 2018, introducendo l'obbligo di iscrizione per sole opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana destinatarie di contributi pubblici, deve osservarsi quanto *infra*.

Il Registro Pubblico è stato istituito per assicurare:

- a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria;
- b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali, nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione;
- c) la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Soltanto la pubblicità sull'assegnazione dei contributi pubblici è prescritta dall'art. 32, comma 2, della legge n. 220/2016 come obbligatoria.

Pertanto, nel decreto *de quo*, per le opere beneficiarie di contributi pubblici è stata disposta l'iscrizione obbligatoria nel Registro Pubblico, in funzione della realizzazione degli effetti di pubblicità notizia; al contempo, con la medesima iscrizione, in osservanza al principio di economicità dell'attività amministrativa, si realizzano anche gli effetti di pubblicità dichiarativa.

Al contrario, per le opere cinematografiche e audiovisive non destinatarie di contributi pubblici, la legge non ha prescritto l'obbligatorietà dell'iscrizione, ai fini della realizzazione degli effetti della pubblicità dichiarativa.

Il previgente testo dell'art. 4, invece, si prestava alla conclusione, in contrasto con la norma di legge, che tutte le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, ivi incluse le opere destinatarie di contributi pubblici, dovessero essere obbligatoriamente iscritte nel Registro.

Con la modifica apportata all'art. 4 citato, l'obbligatorietà dell'iscrizione nel Registro è prevista per le sole opere di nazionalità italiana destinatarie di contributi pubblici, convertendo in facoltativa l'iscrizione per le opere, aventi o meno nazionalità italiana, non beneficiarie di contributi pubblici.

Pertanto, la nuova formulazione dell'art. 4 appare più conforme al dettato dell'art. 32 della legge n. 220/2016.

D) Con riferimento alle modifiche apportate dall'art. 4, comma 1, lett. a), del decreto all'art. 5 del d.P.C.M. 8 gennaio 2018, sui soggetti abilitati a richiedere l'iscrizione nel Registro, tra cui risulterebbero esclusi gli autori e gli altri soggetti titolari di diritti, si chiarisce quanto segue.

L'art. 5, comma 1, del testo novellato prevede che: *“Il produttore, l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che esercita l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, richiede l'iscrizione delle medesime opere nel Registro, presentando apposita domanda alla DG Cinema e audiovisivo entro novanta giorni dalla data della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 1, lett. b-bis), e 3”*.

Come emerge dalla lettura dell'ultimo periodo, l'iscrizione nel registro è richiesta - oltre che dal produttore - anche dal distributore (art. 4, comma 1, lett. b-bis).

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto, è prevista espressamente, da parte del produttore, l'iscrizione delle opere letterarie destinate alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva.

Ciò precisato, in alcun modo si è voluto precludere l'iscrizione facoltativa ai soggetti appartenenti alla filiera cinematografica titolari di diritti.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

Al contrario, con la nuova formulazione dell'art. 5 si è inteso semplicemente esimere l'autore dall'obbligo di iscrizione della elaborata sceneggiatura nel Registro (ai fini della realizzazione della pubblicità notizia), atteso che l'art. 32, comma 2, della legge n. 220/2016 prescrive che sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana destinatarie di contributi pubblici, quando, invece, ai fini della concessione del contributo in relazione alla scrittura di sceneggiature, non è richiesto l'ottenimento della nazionalità italiana.

Quanto sopra illustrato non contrasta con la facoltà degli autori di iscrivere la propria opera nel Registro come, peraltro, conferma la nuova formulazione dell'art. 7, comma 1, che prevede: "Il registro assicura la pubblicità e l'opponibilità a terzi sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 14 novembre 2016, n. 220, dell'esistenza dell'opera cinematografica e audiovisiva mediante verifica dei relativi atti di attribuzione agli autori e ai produttori".

Nel confidare di aver fornito esaustivi elementi di riscontro, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO

(Annalisa Cipollone)

Annalisa Cipollone



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale*

per il tramite dell'Ufficio di Bilancio

ROMA

NOTA AVVISO

Oggetto: DPCM del 21 settembre 2020 (prot. CdC n. 42827 del 29 settembre 2020).
Modifiche al DPCM 8 gennaio 2018 recante disposizioni applicative per il
funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche e
audiovisive di cui all'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

Nel comunicare di avere ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento in oggetto, va da sé che sarà cura dell'Amministrazione valutare, nell'esercizio della propria discrezionalità, iniziative (anche informative) più idonee ad assicurare la diffusione dei contenuti del presente provvedimento in coerenza con le linee interpretative comunicate in risposta al rilievo di questo Ufficio di controllo.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato

Cons. Sonia Martelli
SONIA MARTELLI
CORTE DEI CONTI
01.12.2020
11:41:12 UTC



LUISA D'EVOLI
CORTE DEI CONTI
01.12.2020
12:38:17 CET



CORTE DEI CONTI



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e, in particolare, l'articolo 103 ove si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del registro pubblico generale delle opere protette ai sensi della medesima legge;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO, in particolare, il comma 9 dell'articolo 14 del citato decreto legge n. 98 del 2011, secondo il quale il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", che all'articolo 32 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, con conseguente soppressione del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al comma 2 del citato articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

VISTO, in particolare il comma 7 dell'articolo 32 della citata legge 14 novembre 2016, n. 220, ove si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia e i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 32, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, recante "Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro Pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive";

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e, in particolare, l'articolo 23;

VISTO l'atto di indirizzo del 30 marzo 2020, emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, concernente gli obiettivi strategici della società a responsabilità limitata "Istituto Luce - Cinecittà", da realizzarsi nell'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, con il quale è stato assegnato alla Società il supporto alla Direzione generale Cinema e audiovisivo nella implementazione e tenuta del registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, attraverso la realizzazione di un Portale telematico e la dematerializzazione di tutta la documentazione afferente il PRC presso la SIAE;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera a), della legge 14 novembre 2016, n. 220, attraverso il Registro sono assicurate la pubblicità e l'opponibilità a terzi, sino a prova contraria, dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori;

RILEVATA la necessità che le disposizioni di funzionamento dell'istituendo Registro siano rese coerenti ed omogenee rispetto agli effetti di pubblicità previsti dall'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, già validi per il Registro Pubblico delle opere protette e il Pubblico Registro Cinematografico;

RILEVATA la necessità di modificare le disposizioni applicative contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, in conformità all'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in ragione delle esigenze attuative del Registro istituito dal medesimo articolo;

SU PROPOSTA del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

DECRETA:

Articolo 1

(Modifiche all'art. 2 del d.P.C.M. 8 gennaio 2018)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, numero 1, la parola "rispettivamente" è soppressa e le parole "dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "per i beni e le attività culturali e per il turismo";

b) al comma 2, il numero 2 è sostituito dal seguente: "2. "DG Cinema e audiovisivo": la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

c) al comma 2, numero 4, punto 1, le parole "; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono" sono sostituite dalle seguenti: ", secondo i parametri";



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

d) al comma 2, numero 4, punto 4, le parole "come distinta al precedente punto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto".

Articolo 2

(Modifiche all'art. 3 del d.P.C.M. 8 gennaio 2018)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "avvalendosi delle" sono sostituite dalle seguenti: "con le" e, dopo le parole "legislazione vigente,", sono inserite le seguenti: "avvalendosi di Istituto Luce-Cinecittà S.r.l, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,";

b) al comma 2, lettera a), le parole "dell'attribuzione" sono sostituite dalle seguenti: ", mediante verifica degli atti di attribuzione" e, dopo le parole "opere cinematografiche e audiovisive", sono aggiunte le seguenti: "iscritte nel registro";

c) al comma 2, lettera b), le parole: "e sovranazionali" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione Europea e dai fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa," e il numero 1 è abrogato;

d) al comma 2, lettera c), le parole "radio-televisivo" sono sostituite dalle seguenti: "radiofonico, televisivo e multimediale".

Articolo 3

(Modifiche all'art. 4 del d.P.C.M. 8 gennaio 2018)

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, la parola "dichiarativa" è sostituita dalle seguenti: "e di opponibilità a terzi" e le parole "sul Registro vengono iscritte" sono sostituite dalle seguenti: "sono iscritte nel Registro";

b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) in via obbligatoria, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione Europea o di fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa nonché gli atti, gli accordi e le sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero, incluse le cessioni dei contributi pubblici ricevuti ai sensi della legge n. 220 del 2016, per le medesime opere;"

c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) in via facoltativa, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, che non hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

Europea o di fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa, nonché tutti gli atti, gli accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero, delle medesime opere;”;

c) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-bis) in via facoltativa, le opere cinematografiche e audiovisive non aventi nazionalità italiana, incluse quelle importate in Italia, nonché gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti relativi alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia delle medesime opere, per le quali è ammessa l’iscrizione anche da parte del distributore nazionale o internazionale.”;

d) il comma 2 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I dati relativi alle sovvenzioni pubbliche, nonché all’acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico delle opere iscritte al Registro, sono liberamente accessibili e consultabili sul sito internet istituzionale della DG Cinema e audiovisivo, tramite apposito link al sito istituzionale del Ministero.”.

Articolo 4

(Modifiche all’art. 5 del d.P.C.M. 8 gennaio 2018)

1. All’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il produttore, l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana che esercita l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, richiede l’iscrizione delle medesime opere nel Registro, presentando apposita domanda alla DG Cinema e audiovisivo entro novanta giorni dalla data della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web. E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 4, commi 1, lett. b-bis), e 3.”;

b) al comma 2, le parole: “utilizzando la piattaforma messa a disposizione dalla DG Cinema ed” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le indicazioni specifiche contenute nei moduli predisposti dalla DG Cinema e audiovisivo e”;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis: “2-bis. Nel caso di opera cinematografica o audiovisiva destinataria di contributi pubblici di cui all’articolo 3 comma 2, lett. b), con la richiesta di iscrizione deve essere allegata copia degli atti concessori o indicato il sito istituzionale che riporta i dati relativi all’assegnazione dei contributi. La richiesta di iscrizione di un’opera cinematografica o audiovisiva italiana destinataria di contributi concessi ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, attesta, mediante dichiarazione della Cineteca Nazionale, l’avvenuto deposito dell’opera ai sensi dell’art. 7 della medesima legge. Qualora, al momento della richiesta di iscrizione, l’opera non sia stata ultimata e, conseguentemente, non ancora depositata presso la Cineteca Nazionale, la dichiarazione di cui al secondo periodo deve essere comunque trasmessa ad integrazione della richiesta di iscrizione entro il termine di cui al comma 1.”.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

Articolo 5 (Modifiche all'art. 6 del d.P.C.M. 8 gennaio 2018)

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *"1. Ai fini della trascrizione degli atti di cui all'art. 4, è presentata apposita nota di trascrizione contenente gli elementi indicati nell'allegato 3 e secondo quanto specificato nei moduli predisposti dalla DG Cinema e audiovisivo."*;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-bis: *"1-bis. Qualora un atto abbia per oggetto più opere cinematografiche e audiovisive, devono essere redatte e presentate altrettante distinte note di trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascuna opera."*;

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3, le parole: *"si riferisce"* sono sostituite dalle seguenti: *"e la nota si riferiscono. Per le opere di cui all'art. 5, comma 1, la DG Cinema e audiovisivo verifica altresì la regolarità e la continuità dei trasferimenti dei diritti."*;

e) al comma 4, le parole: *"ovvero la mancata trascrizione specificando, in quest'ultimo caso, le relative motivazioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"o la richiesta di rettifiche, integrazioni oppure le motivazioni della mancata trascrizione"*;

f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: *"5-bis. Con l'eccezione degli atti di concessione di sovvenzioni pubbliche, ai fini della trascrizione sul Registro, gli atti di cui all'art. 4 devono essere debitamente registrati presso l'Agenzia delle entrate e devono essere presentati in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con apposito decreto, il Direttore generale Cinema e audiovisivo può specificare le ulteriori modalità operative relative alla tenuta del Registro."*

Articolo 6 (Modifiche all'art. 7 del d.P.C.M. 8 gennaio 2018)

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 è sostituito da seguente:

"1. Il Registro assicura la pubblicità e l'opponibilità a terzi sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 14 novembre 2016, n. 220, dell'esistenza dell'opera cinematografica e audiovisiva, mediante verifica dei relativi atti di attribuzione agli autori e ai produttori, nonché della pubblicità in merito all'assegnazione dei contributi previsti dalla vigente normativa e in merito all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione di diritti d'antenna alle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

2. Il Registro tenuto dalla DG Cinema e audiovisivo è pubblico. La nota di trascrizione, nonché gli estremi degli atti e dei documenti allegati, sono accessibili nel rispetto della normativa vigente."



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

Articolo 7

(Modifiche all'art. 8 del d.P.C.M. 8 gennaio 2018)

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole "*bilancio dello Stato*," sono inserite le seguenti: "*per essere riassegnate ad apposito capitolo della DG Cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero*,";

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole "*opera cinematografica*" sono inserite le seguenti "*o audiovisiva*";

c) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "*a-bis) per ogni iscrizione di cortometraggio, film o altra opera audiovisiva di cortometraggio € 55,65*";

d) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

e) al comma 1, lettera c), le parole da "*qualora*" fino alla fine della lettera sono soppresse;

f) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "*1-bis. Oltre alle tariffe di cui al comma 1, trovano applicazione le norme sull'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*";

g) al comma 2, le parole "*come sopra*" sono soppresse, dopo la parola "*determinate*" sono inserite le seguenti: "*ai sensi del comma 1*" e le parole "*dei beni e delle attività culturali e del turismo*" sono sostituite dalle seguenti: "*per i beni e le attività culturali e per il turismo*".

Articolo 8

(Modifiche all'art. 9 del d.P.C.M. 8 gennaio 2018)

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola "*al*" è sostituita dalle seguenti: "*all'articolo 103, comma 2, della*", le parole "*art. 103, comma 2*," sono soppresse e, dopo la parola "*cinema*", sono inserite le seguenti: "*e audiovisivo*";

b) al comma 3, le parole da "*ad eccezione*" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "*. Sono iscrivibili presso il nuovo Registro le opere di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, non iscritte nel soppresso registro pubblico speciale tenuto dalla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) e in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2017*".

Articolo 9

(Modifiche agli Allegati al d.P.C.M. 8 gennaio 2018)

1. All'Allegato 1 "*Contenuto del Pubblico Registro*" al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

a) alla Sezione A:

1) la lettera f) è abrogata;

2) alla lettera g), sono premesse le seguenti parole: *"se ottenuto,"*;

3) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: *"e, qualora conseguito, gli estremi del riconoscimento in via provvisoria della nazionalità italiana"*;

4) alla lettera i), sono premesse le seguenti parole: *"per le opere ultimate di cui all'art. 5, comma 2-bis, ultimo periodo, del presente decreto,"*;

5) alla lettera j), le parole *"di prima proiezione in pubblico"* sono sostituite dalle seguenti: *"della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web, ove già avvenute"*;

6) la lettera k) è abrogata;

7) alla lettera m), le parole: *"i dati"* sono sostituite dalle seguenti: *"gli atti"*;

8) alla lettera n), le parole *"i contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali e sovranazionali"* sono sostituite dalle seguenti: *"copia degli atti concessori, o stralcio dal sito istituzionale con i dati essenziali, dei contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione Europea o di un fondo sovranazionale cui l'Italia partecipa"* e il numero 1 è abrogato;

9) alla lettera o), le parole *"radio-televisivo"* sono sostituite dalle seguenti: *"radiofonico, televisivo e multimediale, ove disponibili"*;

b) alla Sezione B:

1) alla lettera e), le parole *"la data di importazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"la data di acquisizione dei diritti"* e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"per la proiezione ovvero la diffusione in Italia"*;

2) alla lettera g), le parole *"di prima proiezione in pubblico"* sono sostituite dalle seguenti: *"della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web, ove già avvenute"*;

3) alla lettera h), le parole *"i dati"* sono sostituite dalle seguenti: *"gli atti"*;

4) alla lettera i), le parole *"radio-televisivo"* sono sostituite dalle seguenti: *"radiofonico, televisivo e multimediale, ove disponibili"*.

2. All'Allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 *"Tipologia degli atti soggetti a trascrizione nel registro"*, al numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole *"radio-televisivo"* sono sostituite dalle seguenti: *"radiofonico, televisivo e multimediale"*;

b) la lettera l) è sostituita dalla seguente: *"l) gli atti relativi a vicende societarie idonee a modificare o estinguere i diritti di cui alle lettere precedenti,"*;

c) la lettera m) è abrogata;

d) alla lettera o), le parole *"le domande giudiziali,"* sono soppresse;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

e) alla lettera p), dopo le parole "dell'Unione Europea", sono inserite le seguenti: "o di un fondo sovranazionale cui l'Italia partecipa";

f) dopo la lettera p), è inserita la seguente: "p-bis) gli atti di cessione del credito di imposta e dei contributi pubblici ricevuti ai sensi della legge n. 220 del 2016, per le medesime opere;"

3. All'Allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 "Requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1 è sostituito dal seguente: "1. Con l'eccezione di quelli previsti dalla lettera o), ai fini della trascrizione sul Registro, tutti gli atti di cui al presente allegato, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella forma prescritta a norma di legge per la loro validità, devono essere debitamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate e presentati in modalità telematica, con firma digitale, alla DG Cinema e audiovisivo.";

b) il numero 2 è abrogato;

c) al numero 3, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: ", se richiesto dalla legge in relazione all'atto da trascrivere, oppure da una traduzione con attestazione di conformità all'originale";

d) i numeri 4 e 5 sono abrogati.

4. All'Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 "Nota di trascrizione" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, lettera c):

1) al punto 1, le parole "con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente" sono soppresse;

2) il punto 3 è abrogato;

3) al punto 5, le parole "dell'evento giuridico che si vuole rendere conoscibile" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti giuridici che s'intendono rendere conoscibili";

4) al punto 6, le parole "del suddetto evento giuridico" sono sostituite con le seguenti: "degli stessi atti giuridici" e le parole "ed alla quantità" sono sostituite dalle seguenti: "e alla tipologia";

b) al numero 3, lettera b), punto 5, dopo la parola "rispetto", è inserita la seguente: "di".

Articolo 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Alla denominazione "DG Cinema", ovunque ricorra nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 e negli atti a questo allegati, è sostituita la denominazione "DG Cinema e audiovisivo", in adeguamento al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019.

2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto la DG Cinema e audiovisivo assicura l'operatività del registro e ne dà pubblico avviso nel proprio sito web. La richiesta



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico

di iscrizione al Registro di opere, la cui prima uscita in sala o la prima diffusione televisiva o sul web è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 2017 al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, deve essere presentata entro novanta giorni dalla data del pubblico avviso di cui al primo periodo.

3. Con provvedimento del Direttore generale Cinema e audiovisivo, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di trasferimento dei dati, delle informazioni e della documentazione concernenti il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, soppresso dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, che confluisce nel Registro di cui al presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 SET. 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

<p>CORTE DEI CONTI UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M. MINISTERI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p>
<p>- 1 DIC. 2020</p>
<p>Reg. n. - Sisc. n. 2757</p>

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2345/2020
Roma 23/09/2020

IL REVISORE

IL DIRIGENTE